

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb. (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	8
ALLEGATO (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	12

SEDE REFERENTE

Martedì 16 febbraio 2016. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze, Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 12.30.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

(*Seguito esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 18 novembre 2015.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda che, nel corso della seduta del 18 novembre scorso, le Commissioni avevano convenuto di rinviare l'esame del provvedimento a una seduta successiva al 25

gennaio, al fine di consentire al Governo di svolgere il richiesto supplemento di istruttoria sul provvedimento e sugli emendamenti presentati al nuovo testo unificato adottato come nuovo testo base.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di approfondire i profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione, deposita agli atti delle Commissioni tre note elaborate dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento delle finanze (*vedi allegato*), evidenziando l'opportunità della predisposizione di una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009. Nel sottolineare come il Governo stia esaminando con serietà e spirito di collaborazione le questioni ricomprese nel testo unificato in titolo, ribadisce la volontà del Governo di assicurare il prosieguo dell'*iter* del provvedimento, ferma restando tuttavia la necessità di compiere una previa valutazione dell'impatto finanziario connesso alle disposizioni in esame, alcune delle quali richiedono la previsione di apposite coperture finanziarie.

Ermete REALACCI, *presidente*, precisa che la predisposizione della relazione tecnica rientra nella esclusiva competenza del Governo.

Patrizia TERZONI (M5S), dopo aver evidenziato che non rientra nelle competenze dei presentatori di una proposta di legge di iniziativa parlamentare la predisposizione della relativa relazione tecnica, di competenza unicamente del Governo, evidenzia come, a suo avviso, l'atteggiamento manifestato dall'Esecutivo nel corso dell'esame del provvedimento e nella seduta odierna sottenda, in realtà, un intento «ostruzionistico». Alla luce della posizione manifestata dal Governo, propone quindi ai membri della Commissione, e in particolare ai colleghi della maggioranza, di valutare la possibilità di procedere comunque e in ogni caso nell'esame del testo unificato.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), nell'aderire alla proposta testé avanzata dall'onorevole Terzoni, stigmatizza l'atteggiamento in sostanza ostruzionistico del Governo, che, a distanza ormai di otto mesi dalla presentazione degli emendamenti, dichiara le proprie contrarietà sul testo unificato in esame, impedendo così al Parlamento di svolgere la sua funzione principale, quella di legiferare.

Tino IANNUZZI, *relatore per la VIII Commissione*, nel prendere atto della documentazione oggi depositata dal sottosegretario Baretta, conferma la volontà delle Commissioni di proseguire l'iter del testo unificato in esame. Fa presente, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, le Commissioni valuteranno l'opportunità di richiedere al Governo la relazione tecnica, la cui predisposizione è di pertinenza del Governo. Nell'evidenziare la disponibilità dei relatori ad approfondire la questione dell'esercizio in forma associata di funzioni comunali, tipica delle unioni di comuni, esprime forte disappunto per l'atteggiamento dilatorio del Governo, al quale manifesta, invece, la forte volontà delle

Commissioni di proseguire nell'esame del testo unificato, la cui approvazione è fortemente attesa dalle realtà locali del Paese.

Edoardo FANUCCI (PD), nel sottolineare come il tempo trascorso sia stato necessario per consentire al Governo di approfondire le questioni di carattere finanziario connesse al provvedimento in titolo, evidenzia la necessità di esaminare la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo alla luce delle novità legislative apportate dalla legge di stabilità per il 2016, la quale ha, in particolare, introdotto norme volte a favorire l'aggregazione dei servizi e delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni.

Giampaolo GALLI (PD) esprime talune perplessità circa i contenuti attuali del provvedimento, atteso che lo stesso pare orientarsi verso soluzioni non pienamente coerenti con le disposizioni recate dalla legge di stabilità per il 2016 in materia di accorpamento e semplificazione delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni, nell'ottica più generale del conseguimento degli obiettivi prefissati di *spending review*. Con riferimento agli aspetti di natura finanziaria, osserva altresì che, qualora il provvedimento non comportasse particolari oneri a carico della finanza pubblica – circostanza questa sulla quale manifesta tuttavia il proprio scetticismo –, potrebbe allora ragionevolmente ipotizzarsi una sua applicazione anche nei confronti dei comuni di dimensione superiore a quelli rubricati dal testo come «piccoli», laddove in caso contrario sarebbe invece necessario procedere ad una puntuale quantificazione degli stessi e alla individuazione delle relative modalità di copertura.

Ermete REALACCI, *presidente*, fa presente all'onorevole Galli che le questioni da lui ora affrontate sono state ampiamente esaminate nel corso di un ampio e articolato esame preliminare del provvedimento, al termine del quale le Commis-

sioni hanno adottato il testo unificato in esame.

Enrico BORGHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, sottolinea come, a suo avviso, non sia opportuno riaprire il dibattito nel merito, anche alla luce dell'ampia discussione già svolta dalle Commissioni sul testo unificato. Ritiene invece opportuno comprendere quali siano le reali intenzioni del Governo, la cui documentazione, oggi depositata, sarà oggetto di approfondimento da parte delle Commissioni.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) auspica che il seguito dell'esame del provvedimento possa avvenire – come peraltro già accaduto nel corso delle fasi precedenti – nell'ambito di uno spirito di collaborazione fattivo e concreto, previa approfondita disamina della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, alla luce della quale potranno essere adeguatamente valutate le questioni tuttora irrisolte, anche sotto il profilo della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria. Spera pertanto che la ripresa della discussione possa aver luogo in tempi quanto più possibile ravvicinati, tenuto conto anche del fatto che il testo elaborato dai relatori rappresenta un punto di sintesi che ha registrato l'ampio consenso da parte dei diversi gruppi parlamentari, in quanto volto a valorizzare la realtà dei piccoli comuni del nostro Paese.

Giulio MARCON (SI-SEL) ritiene opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva volontà di pervenire ad una positiva conclusione dell'*iter* del provvedimento, anche al fine di evitare che possa ripetersi quanto già verificatosi in occasione dell'infruttuoso esame parlamentare del provvedimento relativo alla tutela del personale del comparto scolastico, meglio noto come « quota 96 ».

Simone VALIANTE (PD), nel concordare con quanto rilevato dal collega Borghi, pur comprendendo le osservazioni

formulate dal collega Galli, giudica necessario un chiarimento sulle reali intenzioni dell'Esecutivo circa il prosieguo dell'*iter* del provvedimento in esame, ritenendo, altresì, opportuna una riflessione al fine di valutare se il modello istituzionale delineato nello stesso provvedimento sia da considerarsi una scelta opportuna per il Paese.

Mauro GUERRA (PD) osserva come il provvedimento in titolo sia l'indice di una attenzione specifica nei confronti di territori e comunità locali che attraversano una condizione di particolare difficoltà, in termini sia di spopolamento sia di arretratezza economica. Ritiene quindi che, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo nel corso della seduta odierna, le diverse questioni da esso poste potranno essere fatte oggetto di nuova valutazione nell'ottica di pervenire alla positiva conclusione dell'esame di merito presso le Commissioni riunite V e VIII, ciò senza trascurare quelle esigenze di razionalizzazione e di progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi svolti dai comuni di piccole dimensioni che hanno già trovato recepimento nell'ultima legge di stabilità.

Antonio MISIANI (PD) segnala che il provvedimento in esame, sul quale si è peraltro registrata una convergenza di fondo da parte delle diverse forze parlamentari, non appare in contraddizione rispetto al citato processo di graduale associazione delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni. Nell'evidenziare come il provvedimento medesimo sia piuttosto finalizzato ad introdurre adeguate forme di sostegno verso talune specifiche realtà territoriali del nostro Paese caratterizzate da fenomeni di spopolamento e crisi socio-economica, reputa necessario procedere preliminarmente ad una approfondita valutazione della documentazione depositata nella seduta odierna dal sottosegretario Baretta.

Rocco PALESE (Misto-CR) rileva l'opportunità, anche dal punto di vista della

successiva articolazione dei lavori delle Commissioni riunite V e VIII, di acquisire dal Governo un chiarimento preliminare circa l'effettiva disponibilità, già a partire dall'esercizio in corso, delle occorrenti risorse finanziarie onde far fronte agli oneri recati dalle disposizioni in esame, quantificabili nell'ordine di alcune decine di milioni di euro.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, ferma restando la necessità di assicurare la dovuta coerenza tra l'esigenza di procedere, da un lato, alla progressiva razionalizzazione ed aggregazione delle funzioni svolte dai comuni di piccole dimensioni e, dall'altro, alla valorizzazione di quelle medesime realtà territoriali, ribadisce l'intenzione del Governo di superare l'attuale *impasse* registratasi nell'esame del provvedimento. In tale ottica, ritiene anzi che la documentazione predisposta dai competenti uffici ministeriali e depositata agli atti delle Commissioni riunite V e VIII nella seduta odierna, oltre a recare taluni specifici chiarimenti in ordine a singole questioni rimaste irrisolte, potrebbe rappresentare anche uno strumento utile alla individuazione degli aspetti di merito che necessitano ancora di un ulteriore approfondimento, in ciò fornendo una possibile

cornice entro cui riprendere fattivamente l'esame del testo.

Maino MARCHI (PD) osserva come, anche in ragione della documentazione depositata dal sottosegretario Baretta nella seduta odierna, le Commissioni potrebbero comunque valutare, nel prosieguo dei lavori, se richiedere la predisposizione di una relazione tecnica da parte del Governo.

Patrizia TERZONI (M5S), nel sottolineare che, dalla documentazione consegnata dal Governo emerge una contrarietà su gran parte delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ribadisce la necessità che l'Esecutivo renda chiare le proprie reali intenzioni sul prosieguo dell'*iter* del provvedimento.

Ermete REALACCI, *presidente*, propone di valutare attentamente la documentazione consegnata dal Governo nella seduta odierna e di riconvocare le Commissioni riunite nei primi giorni del mese di marzo al fine di decidere in quella sede sul prosieguo dei lavori, alla luce della valutazione effettuata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.05.

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.
Nuovo testo unificato C. 65 Realacci ed abb.

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 15 febbraio 2015

APPUNTO

A.C. 65 e C. 2284 - Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Iter

Il provvedimento, in **prima lettura alla Camera**, reca misure volte a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, ed è stato assegnato il 20 maggio 2013, in sede referente, alle **Commissioni riunite V Bilancio e VIII Ambiente**. Il provvedimento è iscritto, per il seguito dell'esame, all'odg delle Commissioni riunite (Aula VIII Commissione) per la **seduta di martedì 16 febbraio, alle ore 12.00**.

- Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del **18 novembre** scorso durante la quale è stato illustrato il nuovo testo unificato. Nell'occasione è intervenuto, in rappresentanza del Governo, il Sottosegretario Pier Paolo Baretta.

I relatori del provvedimento sono per l'VIII Commissione Ambiente Tino Iannuzzi (PD) ed Enrico Borghi (PD). Il relatore per la V Commissione Bilancio è Antonio Misiani (PD).

Il testo della proposta di legge riproduce, in larga misura, quello approvato dalla Camera nella XVI legislatura e non divenuto legge dello Stato a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Si segnala che il **nuovo testo unificato** contiene alcune disposizioni onerose che trovano copertura anche nelle tabelle A e B della legge di stabilità. Tali coperture dovranno in ogni caso essere riverificate in considerazione del tempo trascorso.

Sul nuovo testo sono pervenute le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, del Dipartimento delle Finanze e dell'Agenzia del Demanio. In particolare:

- Il **Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel ribadire**, in via preliminare, **la necessità che venga predisposta** dalle amministrazioni competenti **una relazione tecnica**, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 196/2009, diretta a fornire puntuale dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in questione, formula una serie di puntuali osservazioni su ogni singola disposizione del nuovo testo, rimarcandone le diverse criticità attinenti gli aspetti finanziari.

- il **Dipartimento delle Finanze**, con riferimento all'**articolo 17**, che prevede interventi agevolativi a favore dei piccoli comuni, segnala come la definizione puntuale degli interventi da finanziare sarà effettuata in un secondo momento, con successivo decreto MEF. Tale decreto dovrà assicurare il rispetto della dotazione finanziaria annua del Fondo.
- l'**Agenzia del Demanio** risponde sulle previsioni recate dagli **articoli 16 e 28**, nella parte in cui si prevede che le Regioni dispongano il trasferimento del demanio idrico alle province. L'Agenzia del Demanio, nello specifico, precisa che il Demanio idrico è demanio necessario Statale e tale è rimasto stante la mancata attuazione del D.Lgs. 85/2010 che ne dispone il trasferimento in proprietà alle Regioni. Queste ultime dal 2001 (decreti Bassanini) esercitano le funzioni gestorie sotto ogni profilo (amministrativo, riscossione ed introito dei proventi, legiferano in materia di canoni, sono competenti per gli aspetti idraulici, idrogeologici, etc.), ma la proprietà del demanio idrico è tuttora Statale. Per siffatte ragioni, le richiamate previsioni necessitano di essere modificate in quanto vanno circoscritte al solo decentramento delle funzioni che, peraltro, è già avvenuto nel corso degli anni.

Sul nuovo testo **risultano presentati anche alcuni emendamenti** in relazione ai quali sono pervenute risposte parziali dagli uffici tecnici (che si allegano).

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Contenuto del provvedimento

Il testo attuale consta di **31 articoli**, a fronte dei 19 del testo d'origine. In estrema sintesi, il provvedimento si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 - Finalità: promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, favorendo la residenza in tali comuni e contrastandone lo spopolamento, nonchè tutelarne e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storicoculturale e architettonico.

Art. 2 - Ambito di applicazione: comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti classificabili secondo i seguenti criteri: aree di dissesto idrogeologico; marcata arretratezza economica; significativo decremento della popolazione; disagio insediativo; scarsità dei flussi turistici o inadeguatezza dei servizi sociali; difficoltà di comunicazione; territorio particolarmente ampio; comprendenti frazioni in condizioni di disagio; unione dei comuni montani; all'interno di un Parco nazionale o regionale o di un'area protetta; in possesso di "bandiera arancione", "bandiera blu" o parte del "Club dei Borghi belli d'Italia". L'elenco è definito con DPCM e aggiornato ogni tre anni.

Art. 3 - Disposizioni riguardanti i piccoli comuni: semplificazione del codice dei contratti pubblici, possibilità di pagare tributi e bollette attraverso i concessionari AAMS, possibilità di acquisire le stazioni ferroviarie o le case cantoniere o i sedimi ferroviari dismessi, semplificazione delle norme per la programmazione delle opere pubbliche, l'organizzazione del personale, degli uffici e dei servizi nonchè del controllo di gestione.

Art. 4 - Attività e servizi: Stato ed enti territoriali garantiscono l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali (ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socioassistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali, ecc.) attraverso centri multifunzionali istituiti in forma associata.

Art. 5 - Valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali a cura del MIPAAF.

Art. 6 - Promozione della filiera corta: promozione del consumo e della commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile.

Art. 7 - Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta: si ricollega all'articolo precedente prevedendo le misure necessarie per incentivare l'acquisto e il consumo dei relativi prodotti.

Art. 8 - Attività di informazione: promozione da parte dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano dell'attività informativa relativa ai prodotti in vendita nei mercati alimentari.

Art. 9 - Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta: pone talune condizioni per la vendita nei mercati alimentari in relazione all'esercizio della relativa attività.

Art. 10 - Programmi di e-government: precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici.

Art. 11 - Servizi postali e programmazione televisiva pubblica: garanzia del servizio postale e possibilità di affidare alle Poste i servizi di tesoreria e di cassa comunali; attenzione ai piccoli comuni nella programmazione televisiva pubblica.

Art. 12 - Sanità nelle aree rurali e montane: predisposizione di un Piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane; adeguamento del riparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle ASL delle aree montane e rurali (con incremento del 25% del finanziamento pro-capite delle ASL montane).

Art. 13 - Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane: predispone un duplice piano per i trasporti e per l'istruzione nelle aree in questione, concertato tra PCM, Ministero della Salute e MEF.

Art. 14 - Borse di studio per le aree montane e rurali: prevede assegni e borse di studio da parte del MIUR in favore di laureandi e giovani laureati.

Art. 15 - Istituti scolastici: regioni o enti locali possono stipulare convenzioni con il MIUR per il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali in deroga alle norme di accorpamento degli stessi.

Art. 16 - Servizio idrico nei piccoli comuni: le autorità di ambito possono prevedere agevolazioni in favore dei piccoli comuni nei quali la disponibilità di risorse idriche sia superiore ai fabbisogni; l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato facoltativa per i comuni fino a 3.000 abitanti montani; le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici vengono concesse in via prioritaria alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.

Art. 17 - Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni: è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 20 milioni annui per 2016. Le risorse sono destinate a sgravi fiscali sugli immobili, incentivi al recupero del patrimonio abitativo, agevolazioni all'acquisto di immobili abbandonati, incentivi per manifestazioni ed eventi, formazione di giovani fino a 35 anni di età, formazione e sviluppo di "cooperative di comunità".

Art. 18 - Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni: è istituito nello stato di previsione del MEF un fondo di 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per finanziare interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali, messa in sicurezza delle infrastrutture e delle scuole, promozione dello sviluppo economico e sociale, insediamento di nuove attività produttive. Hanno priorità i progetti presentati da unioni di comuni con più di 10.000 abitanti.

Art. 19 - Programma 6000 campanili: garantisce continuità al programma fino al 2020, dando priorità ai progetti proposti dai comuni istituiti a seguito di fusioni tra comuni.

Art. 20 - Piano nazionale per i territori rurali: predisposizione di un Piano nazionale per i territori rurali, per riqualificare le aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. È istituita la Cabina di regia del Piano. I piccoli comuni trasmettono alla cabina di regia proposte di contratti di valorizzazione rurale. L'attuazione del Piano avviene a valere sulle risorse derivanti dalla rimodulazione delle risorse UE nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 nonché delle ulteriori risorse eventualmente disponibili durante il periodo di programmazione PAC 2014-2020.

Art. 21 - Realizzazione progetti pilota per interventi di afforestazione e riforestazione: definizione di un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale, di afforestazione e di riforestazione.

Art. 22 - Provvedimenti per il contrasto all'abbandono dei terreni montani: i comuni montani adottano misure per contrastare l'abbandono dei terreni montani, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico.

Art. 23 - Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura nei comuni di montagna: reca misure a sostegno dell'agricoltura nei comuni montani.

Art. 24 - Provvedimenti per il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni: misure finalizzate a contrastare l'abbandono di immobili inutilizzati ed in stato di degrado.

Art. 25 – Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree montane e rurali: mantenimento dell'obbligo della gestione in forma associata delle funzioni fondamentali. I comuni facenti parte di unioni di comuni e unioni di comuni montani esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni di programmazione delle politiche di sviluppo socio-economico e quelle relative all'impiego delle connesse risorse finanziarie, con particolare riguardo ai fondi strutturali UE.

Art. 26 - Recupero e riqualificazione dei centri storici: lo Stato favorisce interventi per il recupero, la tutela e la riqualificazione dei centri storici nei piccoli comuni, anche al fine di attivare i finanziamenti eventualmente previsti nei PON e POR nell'ambito dei fondi strutturali UE per il periodo 2014-2020.

Art. 27 - Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei centri storici: è istituito nello stato di previsione del MIT. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è dotato di 50 milioni.

Art. 28 – Demanio idrico ed energia: prevede, tra le diverse misure, che i proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico siano introitati dalle Regioni le quali, possono disporre il trasferimento del demanio idrico alle province

Art. 29 – Promozione di alberghi diffusi: promozione della realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro di immobili in disuso.

Art. 30 - Clausola di neutralità finanziaria: la norma dispone una clausola di **invarianza della spesa** prevedendo che, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 17, 18 e 20, all'attuazione del presente provvedimento legislativo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Art. 31 - Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano: sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

1363



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO IX

Roma,

Prot. Nr. _____
Rif. Prot. Entrata Nr. 52927
Allegati:
Risposta a Nota del:



All' Ufficio del Coordinamento
Legislativo

SEDE

e, per conoscenza:

All' Ufficio Legislativo Economia

SEDE

All' Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: AC 65 – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali. Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base.

È pervenuto per le valutazioni di competenza il disegno di legge indicato in oggetto, elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base.

Al riguardo, si ribadisce in via preliminare che lo schema di provvedimento non risulta corredato della prevista relazione tecnica di cui all'articolo 17 della legge n. 196/2009, diretta a fornire puntuale dimostrazione degli effetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

Conseguentemente, si chiede la predisposizione di un'apposita relazione tecnica che, nel quantificare gli oneri previsti nel disegno di legge e reperire idonei strumenti di copertura finanziaria, relativamente agli interventi non onerosi, dia dimostrazione della neutralità finanziaria e del fatto che all'attuazione del provvedimento stesso si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Premesso quanto sopra, in ordine alle singole disposizioni si rappresenta quanto segue:

Articolo 2, commi 3 e 4: la prevista istituzione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno e di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di un elenco dei comuni beneficiari delle misure di sostegno previste dal disegno di legge in esame ed il suo periodico aggiornamento, comporta oneri di personale e di funzionamento non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Articolo 3, comma 2: si esprimono perplessità riguardo alla non applicabilità dell'articolo 128 – commi 3, 5, 6, 7 e 9 – del d.lgs. 163 del 2006, in quanto la previsione di strumenti come la programmazione triennale ed annuale delle opere pubbliche tende ad organizzare e rendere coerente la complessa attività di pianificazione e sviluppo delle opere sul territorio. In ogni caso, si rinvia anche alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 3, comma 5: la disposizione prevede, per i comuni di cui al comma 1, la facoltà di stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, nonché con le rappresentanze delle altre confessioni religiose. Tali convenzioni sono essere finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali nei limiti delle risorse di cui alla legge n. 662/1996.

Al riguardo, nel segnalare che tale previsione è suscettibile di comportare maggiori oneri per la finanza pubblica, si rinvia alle valutazioni del Ministero per i beni e le attività culturali se sussistono risorse da destinare allo scopo, nell'ambito della citata legge n. 662/1996.

Articolo 3, comma 7: la disposizione prevede la facoltà per i Comuni di acquisire le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere secondo il valore economico definito dall'Agenzia del Territorio e per tale finalità viene istituito uno specifico fondo presso la Cassa depositi e prestiti. Inoltre, viene previsto che i Comuni possono acquisire il sedime ferroviario dismesso da utilizzare come piste ciclabili.

Al riguardo, si segnala che non risultano preordinate risorse da destinare al costituendo fondo presso la Cassa depositi e prestiti, né sono indicate le modalità di finanziamento per l'acquisto da parte dei comuni. Conseguentemente, si esprime parere contrario all'ulteriore corso della disposizione e si rinvia comunque alle valutazioni del Dipartimento del tesoro.

Articolo 3, comma 8: si prevede che i Comuni possano acquisire in comodato d'uso gratuito e con specifica convenzione le stazioni ferroviarie disabilite o le case cantoniere dell'Anas S.p.a.

Al riguardo si segnala che, in assenza di relazione illustrativa, non è evidenziata la finalità della disposizione che, peraltro, contrasterebbe con quanto previsto al comma 7.

Articolo 3, comma 9: si prevede che per il rinnovo dell'offerta turistica il MIBACT in collaborazione con Ferrovie dello Stato, previo accordo con le Regioni ed enti locali interessati, promuova la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali volti alla fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.

Sul punto, nel rinviare alle valutazioni del MIBACT, si fa presente che occorre adeguata relazione tecnica che, in accordo alla asserita generica neutralità finanziaria della disposizione in base a quanto previsto all'art. 30, dimostri che alla succitata attività di promozione è possibile fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3, comma 10: la disposizione in esame prevede modifiche all'articolo 135, comma 4, d.lgs. n. 42/2004. In particolare, si dispone che i previsti piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni per l'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio anche per i territori dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5 mila abitanti. Trattandosi di disposizione a carattere programmatico, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare e, in via generale, si fa presente che la vecchia dizione "Ministero per i beni e le attività culturali" deve essere sostituita dalla vigente denominazione "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

Articolo 4: Rispetto al testo precedente elaborato dal Comitato ristretto e posto come testo base, l'attuale disposizione riporta l'aggiunta di un periodo finale al comma 2, in base al quale i centri multifunzionali di servizi dei comuni possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con imprenditori agricoli. La modifica de quo non risolve le criticità della norma, che comporta oneri non quantificati a carico della finanza pubblica, pertanto, sul punto si ribadisce il parere contrario già espresso con nota n. 34730 del 8 maggio 2015, in quanto la disposizione reca oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e privi di copertura finanziaria.

Articolo 5: il comma 1 prevede, tra l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

Si chiede di specificare in relazione tecnica le risorse da utilizzare a legislazione vigente per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Inoltre si esprime parere contrario in quanto il comma 4, relativo allo sviluppo dell'e-commerce, determina oneri da quantificare e privi di idonea copertura finanziaria.

Inoltre, si fa presente che gli incentivi previsti potrebbero configurarsi come aiuto di stato, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1 del Trattato CE. Si richiede dunque, per garantire la compatibilità con l'ordinamento comunitario, l'inserimento, al comma 4, dopo le parole "delle aree parco dei territori montani" delle seguenti "nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato".

Infine la previsione di cui al comma 5, prevede, tra l'altro, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predisponesse un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra proprietari e affittuari interessati.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione è suscettibile di determinare oneri non quantificati a fronte dei quali non risulta congrua la relativa copertura finanziaria. Infatti il riferimento alle "risorse disponibili a legislazione vigente" è troppo generico e non si evince a quali specifiche risorse debba farsi riferimento. Conseguentemente, si esprime parere contrario alla norma formulata negli attuali termini.

Articolo 6: prevede che i Comuni di cui all'articolo 3, al fine di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, promuovono il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti e incentivandone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.

Al riguardo, si fa presente che la disposizione in questione è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica non quantificati e non coperti pertanto si esprime parere contrario.

Articolo 7: per favorire la vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta di cui all'art. 6, viene previsto che i Comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, riservino agli esercenti la vendita dei prodotti in esame almeno il 25 per cento del totale dei posteggi nelle suddette aree pubbliche, mentre le strutture commerciali debbono riservare alla vendita di tali prodotti almeno il 20 per cento della superficie totale.

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare e si rinvia anche alle valutazioni del competente MIPAAF.

Articolo 8: la disposizione – prevedendo l'obbligo da parte degli enti territoriali di promuovere nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio adeguate attività informative sulle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita – è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali. Pertanto, si chiede di specificare in relazione tecnica le risorse da utilizzare a legislazione vigente per l'attività di informazione, prevista dall'articolo stesso.

Articolo 9: la disposizione individua le condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta nei mercati alimentari. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare e si rinvia alle valutazioni del MISE e MIPAAF.

Articolo 10: Si rinvia alle valutazioni del Ministero della pubblica amministrazione e innovazione

Articolo 11: il comma 1 dispone che il MISE individui le modalità attraverso le quali il concessionario del servizio postale universale ne garantisca l'espletamento nei comuni di cui all'art. 2 della disposizione in esame. Al riguardo, nonostante la clausola che assicura che tale previsione si attuerà compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente per il finanziamento del servizio postale universale, si ritiene che la disposizione sia suscettibile di recare maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che le risorse destinate a copertura degli oneri del servizio universale sono state progressivamente ridotte e che il contratto di programma in corso di definizione per il periodo 2015-2019 deve prevedere, ai sensi della legge di stabilità 2015, una riduzione dei costi del servizio per ricondurli nell'ambito degli stanziamenti di bilancio.

Pertanto, si ricorda che, in conformità ai principi comunitari, compete all'Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni (AGCOM), attraverso l'adozione di provvedimenti di natura regolatoria, "la fissazione dei criteri di ragionevolezza funzionali alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio" (art. 2, comma 4, lett. c) del d.lgs. n. 261/1999).

Con riferimento al comma 2, si rappresenta che la prevista eguaglianza di trattamento nell'erogazione del servizio postale dei comuni con popolazione residente pari o inferiori a 5.000 abitanti con il resto del territorio nazionale, si pone in contrasto con la previsione di cui all'articolo 1, commi 277 e 278, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), che prevedono la possibilità per il concessionario del servizio postale universale di introdurre misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull'intero territorio nazionale. L'introduzione del comma in oggetto andrebbe ad incidere sull'equilibrio sinallagmatico dell'istituendo contratto di programma 2015-2019, con relativa necessità di riequilibrio dello stesso e possibili nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Per tali ragioni si esprime parere contrario sull'ulteriore corso della disposizione. Si rinvia in ogni caso alle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico e del Dipartimento del tesoro, anche con riferimento ai commi da 3 a 4.

Articolo 12, commi 1 e 3: le norme in esame sono dirette, a prevedere un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane disponendo un adeguamento del riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie ubicate nei comuni montani, con incremento di 25 per cento della quota capitaria loro assegnata da assegnare secondo criteri che tengano conto della dispersione territoriale della popolazione, della composizione per classi di età e della rete di offerta sanitaria sul territorio. Il piano deve altresì prevedere una riorganizzazione della rete territoriale della medicina di base.

Al riguardo, si rappresenta in primo luogo la necessità di una relazione tecnica che dia conto dell'impatto finanziario delle disposizioni in oggetto. Inoltre, si osserva che il riparto del finanziamento allo stato avviene fra le regioni, sulla base della popolazione residente, secondo l'attuale metodologia dei costi e fabbisogni standard, recentemente introdotta dal decreto legislativo 68/2011. Una volta effettuato il riparto fra regioni, sono queste ultime a provvedere, all'interno del proprio territorio, a dotare le proprie aziende sanitarie delle risorse necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie per la popolazione di riferimento, secondo criteri che possono sicuramente tenere conto di differenti esigenze legate all'orografia e alle diverse densità di popolazione esistenti sul territorio. Le norme ora proposte, invece, introducono un diverso criterio di riparto (in una non meglio precisata "*sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali*") del finanziamento del SSN, rispetto a quello vigente, e, tuttavia, sulla base di non meglio specificati parametri che appaiono di difficile concreta esplicitazione e applicazione e che pertanto potrebbero determinare importanti criticità nell'effettuare il riparto del finanziamento. Peraltro il vincolo legislativo della maggiorazione della quota capitaria del 25 per cento suddetto (su una platea non quantificata) potrebbe comportare un maggior fabbisogno sanitario complessivo a livello nazionale, con incremento degli oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati, né coperti. Pertanto non può che esprimersi parere contrario.

Articolo 12, comma 2: è diretto a prevedere un piano di salvaguardia per i servizi sanitari delle aree rurali e montane della Provincia autonoma di Bolzano. Al riguardo, si rappresenta la necessità che il comma sia integrato con una clausola di invarianza finanziaria.

Articolo 12, comma 4: parere contrario. Si prevede che il servizio maturato dal personale medico presso strutture sanitarie operanti nelle zone montane venga valutato ai fini dell'iscrizione nel ruolo sanitario ai sensi dell'art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 502/1992. Al riguardo si osserva che la norma richiamata dispone la possibilità di valutare il servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie (lett. a) e dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi (lett. b)), che rispettivamente alla data del 31 dicembre 1997 e del 31 dicembre 1998 erano in possesso di determinati requisiti, al fine di poter chiedere l'inquadramento nel ruolo sanitario del SSN. Pertanto, la stessa non può essere applicabile al personale in questione avendo già esaurito i suoi effetti giuridici. In ogni caso, la norma proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, per le regioni in piano di rientro, potrebbe compromettere, altresì, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in detti piani.

Articolo 12, comma 5: parere contrario. La previsione di non precisati assegni e borse di studio in favore di medici specializzandi vincolati all'impegno di esercitare la professione per almeno 5

anni in strutture situate in zone montane e rurali, risulta asistemica e si pone in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 368/1999 in materia di determinazione annuale del fabbisogno formativo di medici specializzandi e con quelle di cui agli articoli 37 e 38 del medesimo decreto legislativo concernenti le modalità di frequenza alle attività didattiche, mediche ed assistenziali delle scuole di specializzazione medica. La stessa è, inoltre, suscettibile di determinare oneri non quantificati ai quali si farebbe genericamente fronte nell'ambito degli stanziamenti annuali del bilancio del MIUR.

Articolo 12, comma 6: parere contrario. La generica previsione di non precisate misure economiche e provvidenze a favore di laureati che intendono specializzarsi e perfezionarsi presso strutture in zone montane e rurali determina maggiori oneri, non quantificati e non coperti, a carico della finanza pubblica.

Articolo 13: Occorre la relazione tecnica che dia dimostrazione dell'assenza di oneri in ordine alla predisposizione del piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane e del piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane.

Articolo 14: La disposizione prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca, nell'ambito dei propri stanziamenti annuali di bilancio, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali. Si richiede la relazione tecnica che quantifichi l'onere derivante dall'intervento in questione e dia dimostrazione della sufficienza delle risorse che si assume disponibili ai fini della copertura nonché dell'idoneità delle stesse.

Articolo 15: Parere contrario in quanto la disposizione comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria. In ogni caso, si chiede di specificare in relazione tecnica le risorse da utilizzare a legislazione vigente per l'attuazione delle disposizioni.

Articolo 15, comma 1: La disposizione prevede che nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente le regioni o gli enti locali possano stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al DPR n. 81/2009, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto la proposta normativa in esame vanificherebbe precedenti risparmi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento della rete

scolastica, dalle quali sono attese rilevanti economie di bilancio. Infatti, all'applicazione dei commi 5 e 5 bis dell'art. 19 del D.L. n. 98/2011 (mancata assegnazione del posto di dirigente scolastico e Dsga per le scuole sottodimensionate, suscettibile di innescare chiusura e/o accorpamento di istituti scolastici statali) sono correlate economie pari, per l'anno scolastico 2014/2015, a 162 milioni di euro. L'obbligo di conseguire tali economie è stato peraltro mantenuto anche dopo la riformulazione degli stessi commi 5 e 5 bis predetti ad opera dell'art. 15 del D.L. n. 104/2013, che ha previsto che, con accordo in sede di Conferenza Unificata che assicuri l'invarianza di spesa, si stabiliscano i criteri ed i parametri per la definizione del contingente complessivo di dirigenti scolastici e dsga e per la loro distribuzione tra le Regioni.

Occorrerebbe in ogni caso idonea relazione tecnica che prefiguri la disponibilità, da parte delle Regioni e delle Autonomie locali, delle occorrenti risorse (quanto a spese per il personale, 120.000 euro annui a titolo di sola retribuzione del dirigente scolastico e del Dsga per ogni istituto mantenuto in attività) per il mantenimento in attività di scuole per le quali, per effetto delle disposizioni prima citate, si farebbe invece luogo a diverso dimensionamento, al fine del raggiungimento delle economie già scontate nei saldi di finanza pubblica.

Articolo 15, comma 2: La disposizione prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

Inoltre, la norma in esame prevede che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche, insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto.

In proposito, si segnala che tale disposizione – per quanto riferita all'esercizio di una facoltà – potrebbe determinare un depauperamento del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, dovuto alla cessione di beni mobili informatici ancora utilizzabili, con conseguenti aggravii di spesa in ragione dei correlati acquisti per la sostituzione dei cespiti ceduti. Infatti, un tale trasferimento avverrebbe, con ogni verosimiglianza, anche prima che i beni in questione – ammortizzabili nel periodo massimo di cinque anni – siano divenuti inadeguati per le esigenze funzionali dell'amministrazione d'appartenenza.

Al riguardo, si esprime **parere contrario** posto che dalla norma derivano nuovi e maggiori oneri non quantificati e privi della relativa copertura finanziaria.

Articolo 15, comma 3: la proposta genera nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per contributi da erogare agli studenti dei comuni montani per neutralizzare i costi aggiuntivi per l'accesso alle sedi scolastiche non collegate da servizi pubblici. In mancanza di relativa copertura finanziaria dell'onere, nonché di apposita relazione tecnica che dia dimostrazione della quantificazione dell'onere nonché dell'idoneità delle fonti di copertura, si esprime parere contrario.

Articolo 16: la disposizione prevede che i soggetti subentranti nelle funzioni attribuite alle ex Autorità d'ambito territoriale, possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria e di compensazione economica e che i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dagli enti locali interessati e destinati al finanziamento diretti alla tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico.

In proposito, nel rinviare alle valutazioni del Dipartimento delle finanze e dell'Agenzia del Demanio, si segnala che la relazione tecnica dovrà dimostrare che con le previste agevolazioni sia in ogni caso garantita la copertura integrale del costo del servizio.

Articoli 17 e 18: Parere contrario, in quanto il fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze non presenta sufficienti disponibilità.

Articolo 19: Si esprime parere contrario in quanto dalla disposizione discende un onere indeterminato e non quantificato. Inoltre, la procedura di assegnazione delle risorse è mal formulata, in quanto si limita a fare riferimento ad appositi decreti ministeriali senza individuare l'amministrazione competente all'emanazione di tali decreti.

Ciò premesso, si fa presente che le risorse, già specificamente allocate nell'ambito dei singoli programmi operativi, possono essere utilizzate esclusivamente rispettando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi operativi 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre, nel comma 5 del presente articolo va eliminata la frase "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio", poiché le rimodulazioni dei programmi sono di esclusiva competenza dell'Autorità di gestione del programma stesso. Si ritiene che, al fine di garantire l'asserita neutralità finanziaria dell'istituzione della cabina di regia, sia necessario integrare l'articolo con la previsione che ai componenti della stessa cabina non sono attribuiti rimborsi spese, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 20, comma 4: la norma prevede la predisposizione di un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. All'attuazione degli interventi previsti nel Piano si provvede a valere sulle risorse finanziarie

derivanti dalla rimodulazione delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea nel quadro del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020.

Al riguardo, si fa presente, prioritariamente, che le risorse, già specificamente allocate nell'ambito dei singoli programmi operativi, possono essere utilizzate esclusivamente rispettando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse rivenienti dalla riprogrammazione dei programmi operativi 2007-2013, ormai in fase di chiusura, nonché delle ulteriori risorse che si renderanno disponibili durante il periodo di programmazione 2014-2020. Inoltre, nel comma 4 del presente articolo va eliminata la frase "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio", poiché le rimodulazione dei programmi sono di esclusiva competenza dell'Autorità di gestione del programma stesso.

Articolo 21: la disposizione prevede un programma annuale di progetti pilota per realizzare interventi di miglioramento della gestione forestale.

Al riguardo, come già rappresentato con la citata nota n. 34730, ai fini dell'ulteriore corso della disposizione, è necessario che nel testo dell'articolo sia espressamente indicato che il MATTM provvede alla realizzazione dei progetti pilota nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che nella relazione tecnica vengano indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che si intendono utilizzare per tale finalità.

Conseguentemente, si fa presente che il parere favorevole è subordinato alla condizione che nel testo dell'articolo sia espressamente indicato che il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare provveda alla realizzazione dei progetti pilota nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che nella prevista relazione tecnica dovranno essere indicati i capitoli e le autorizzazioni di spesa che si intendono utilizzare per tale finalità.

Articolo 22: tra le misure indicate al fine di contrastare l'abbandono dei terreni montani si prevede che i comuni montani diano attuazione all'articolo 2028 del codice civile con l'emanazione di un provvedimento stabilendo che chi ne faccia richiesta possa subentrare nella cura dell'interesse di chi non possa provvedervi, in quanto assente o altrimenti impedito ai fini dell'utilizzo del terreno per esclusiva attività agricola, silvopastorale o forestale, ed impegnarsi al versamento di un canone ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203, e di un deposito cauzionale. In particolare, il citato provvedimento stabilisce la destinazione delle somme e il loro utilizzo sotto forma di servizi che il richiedente si impegna a prestare alla comunità e che rientrano nelle sue competenze.

Al riguardo, si segnala che tale disposizione non sembra del tutto in linea con l'articolo 1, comma 260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone, tra l'altro, che "Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di

concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato". Infatti, anche nel caso particolare dei terreni montani in discorso, per i quali il proprietario risulti assente o irrintracciabile, potrebbe riscontrarsi almeno la fattispecie contemplata dall'articolo 827 del codice civile per cui i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano, di regola, al patrimonio dello Stato (beni immobili vacanti). Pertanto, detti terreni, posti i necessari accertamenti, dovrebbero piuttosto rientrare nella proprietà dello Stato – eccezione fatta per quelli ubicati nelle regioni Trentino-Alto Adige, Sardegna e Sicilia – anche per eventuali fini di valorizzazione. In proposito, comunque, si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 23: Si rinvia alle valutazioni del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali.

Articolo 24: per la disposizione circa il contrasto all'abbandono degli immobili nei comuni valgono considerazioni analoghe a quelle rappresentate in merito all'articolo 22. Infatti, si prevede che i comuni di cui all'articolo 2 del provvedimento esaminato diano attuazione ad un regolamento stabilendo che è data facoltà a chi ne faccia richiesta di subentrare nella cura dell'interesse, relativamente a immobili inutilizzati e in stato di degrado, di chi non possa provvedervi in quanto o deceduto senza lasciare eredi o non rintracciabile o altrimenti impedito.

Peraltro, dal tenore della norma non può escludersi il ricorrere anche della fattispecie inerente ai beni derivanti da eredità giacenti, in quanto ai sensi dell'articolo 586 del codice civile "In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia". In proposito, comunque, si rinvia anche alle valutazioni dell'Agenzia del Demanio.

Articolo 26, comma 1: Prevede, tra l'altro, che lo Stato favorisce interventi finalizzati al recupero alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane eventualmente previsti nei programmi operativi nazionali o nei programmi operativi regionali adottati nell'ambito dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Al riguardo si ritiene che la disposizione sia suscettibile di determinare oneri che occorre quantificare e dei quali va indicata idonea copertura finanziaria.

Articolo 27: Parere contrario, in quanto il fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze non presenta sufficienti disponibilità.

Articolo 28: si reputa che andrebbero fornite delucidazioni in merito all'esercizio delle "funzioni statali in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico" da delegarsi agli enti di area vasta di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56

Articolo 29: si evidenzia che l'espressione "immobili in disuso" andrebbe chiarita, al fine di escludere che in tale locuzione possa rientrare anche la fattispecie degli immobili abbandonati di cui all'articolo 24, rispetto ai quali sono state segnalate le susposte criticità.

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICI VII e XII

Prot.

44584

Roma,

All' Ufficio Coordinamento Legislativo
(rif. e-mail del 18 settembre 2015 h: 10.50)

e, p.c. Alla Direzione studi e ricerche economico-
fiscali
(rif. e-mail del 22 settembre 2015 h: 14.31)

LORO SEDI

OGGETTO: A.C. 65 – Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali.

Con la email a margine indicata, codesto Ufficio ha trasmesso il documento in oggetto, per le valutazioni di competenza,

Al riguardo, sentita la Direzione studi e ricerche economico-fiscali, si rappresenta quanto segue.

Il disegno di legge intende introdurre misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali.

In particolare, l'articolo 6 (Promozione della filiera corta) dell'articolo prevede che i comuni interessati dalla disciplina promuovano il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile; nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva costituirà titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti, di tali prodotti. Tale

utilizzo deve essere adeguatamente documentato *“attraverso fatture di acquisto che riportino, oltre alle quantità, le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati”*.

Al riguardo, si rappresenta che il contenuto obbligatorio delle fatture ai fini Iva è disciplinato dall'articolo 226 (e seguenti) della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, che, al n. 6), individua *“la quantità e la natura dei beni ceduti o l'entità e la natura dei servizi resi”*. Poi, l'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, prevede che la fattura contenga l'indicazione della *“natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione”* (lettera g)). Pertanto, una volta soddisfatta l'indicazione in fattura del contenuto minimo obbligatorio, non risultano elementi ostativi alla previsione di ulteriori dati nell'ambito di normative di carattere extrafiscale.

Ciò detto circa la normativa vigente in argomento, l'articolo 6 in commento implica valutazioni di competenza dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento, invece, all'articolo 16 (Servizio idrico nei piccoli comuni) non si rilevano valutazioni da esprimere atteso che la disposizione in esame riguarda entrate di carattere non tributario connesse alla gestione del servizio idrico integrato.

All'articolo 17, comma 2 (Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni), si prevedono interventi a favore dei piccoli comuni, individuati dall'articolo 2, per:

- a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto di immobili, destinati ad abitazione principale o ad attività economiche;
- b) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti al possesso di immobili destinati ad attività economiche;
- c) incentivi in favore dei residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
- d) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
- e) incentivi per interventi di recupero e restauro delle facciate di uno o più edifici ubicati nei centri storici;
- f) promozione di attività educative per la prima infanzia nonché di servizi socio assistenziale alle persone;
- g) agevolazioni per manifestazioni ed eventi artistici, culturali e di spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni interessati dalla disciplina, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;
- h) incentivi per favorire la formazione in loco, stage, alternanza scuola-lavoro da parte dei giovani sino ai 35 anni di età residenti nei piccoli comuni;

- i) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo di «cooperative di comunità» in grado di affiancare o sostituire i servizi pubblici diretti alla comunità locale;
- l) incentivi per l'insediamento ed il mantenimento di attività agricole e per la promozione e la valorizzazione di percorsi enogastronomici;
- m) incentivi per favorire la formazione professionale e l'aggiornamento tecnico prioritariamente per giovani sino a 35 anni operanti nel settore forestale, nelle sue filiere e nell'arboricoltura;
- n) incentivi per sostenere la formazione e lo sviluppo in loco di nuove professionalità legate alla manutenzione del territorio e allo sviluppo di nuove strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

La definizione puntuale degli interventi da finanziare sarà effettuata con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 marzo di ciascun anno, sentita la Conferenza unificata. Tale decreto dovrà assicurare il rispetto della dotazione finanziaria annua del fondo di 20 milioni di euro. Sul punto si rinvia alle valutazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Si segnala, in aggiunta, che il carattere generico delle disposizioni, che potrebbero essere attuate anche mediante interventi di carattere non fiscale, non consente di formulare valutazioni tecniche.

Parimenti, non hanno osservazioni di competenza in merito alle restanti disposizioni del disegno di legge in esame.

IL DIRETTORE

Paolo Puglisi

